

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **542/1988** (ECLI:IT:COST:1988:542)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13103 13104**

Atti decisi:

N. 542

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli rispetto all'ipotesi - ritenuta più grave - di detenzione di munizioni per arma comune da sparo;

b) del medesimo art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895, cit., nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state poi trasportate;

c) dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'art. 5 della legge 2 aprile 1967, n. 895 cit.;

Considerato che, per quanto attiene alla questione sub a), non è dato distinguere tra esplosivo contenuto in capsule di bossoli e munizioni per arma comune da sparo e che, comunque, come questa Corte ha affermato nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entità, la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose (cfr. sent. n. 62 del 1986);

che le altre questioni di legittimità costituzionale hanno già costituito oggetto di giudizio da parte di questa Corte e sono state dichiarate non fondate (cfr. sentt. nn. 166 del 1982 e 382 del 1987);

che il giudice a quo non adduce motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate dal Tribunale di Tolmezzo vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.